

## **Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 24.03.2017**

### **1. Ambito di applicazione**

**1.1.** Legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, articolo 9, comma 1, lettere c) e d), concessione di aiuti per la rimozione dei capi di bestiame morti e per la distruzione degli stessi.

**1.2.** Il regime di aiuti è stato registrato presso la Commissione Europea con il seguente numero: SA.46332(2016/XA).

### **2. Tipologia di intervento**

**2.1.** Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, degli aiuti per la rimozione dei capi di bestiame morti e per la loro distruzione.

### **3. Beneficiari**

**3.1.** Possono beneficiare degli aiuti gli operatori o le associazioni allevatori regolarmente costituite ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, che operino a valle delle aziende attive nel settore o che prestino servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

### **4. Intensità dell'aiuto**

**4.1.** Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), e possono ammontare sino al:

- lettera c):
- al 100% dei costi del premio assicurativo nel caso della rimozione;
  - al 75% dei costi del premio assicurativo nel caso della distruzione;
- lettera d):
- al 100% dei costi sostenuti nel caso della rimozione;
  - al 75% dei costi sostenuti nel caso della distruzione.

### **5. Condizioni di ammissibilità**

**5.1.** Gli aiuti sono concessi agli operatori o alle associazioni allevatori che abbiano presentato un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.

**5.2.** L'assegnazione del servizio deve avvenire con regolare gara di appalto, ai sensi della normativa vigente in materia.

### **6. Limitazioni e divieti**

**6.1.** Le spese ammesse a finanziamento per l'organizzazione di un servizio per la rimozione degli animali morti e per la distruzione degli stessi concernono:

- i costi per la rimozione dei capi morti;
- i costi per la distruzione delle carcasse.

**6.2.** Le spese ammissibili comprendono:

- le spese per l'organizzazione del servizio;

- le spese per l'allestimento di centri di raccolta e trasbordo del materiale destinato alla distruzione, se non previste da altri finanziamenti;
- le spese per le prestazioni rese da terzi per l'espletamento del servizio di raccolta e distruzione delle carcasse.

### **7. Modalità di pagamento**

**7.1.** Qualora gli aiuti siano concessi alle associazioni allevatori, gli uffici competenti provvedono ad erogare acconti sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile; il restante 10% verrà poi erogato sulla base di idonea rendicontazione da parte delle associazioni stesse.

### **8. Revoca degli aiuti**

**8.1.** Gli aiuti vengono ridotti in proporzione qualora venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione degli aiuti in riferimento a singole spese.

### **9. Controlli**

**9.1.** Gli aiuti verranno concessi a seguito dell'effettuazione di verifica e controllo dei costi sostenuti per l'attività svolta, sulla base di apposita rendicontazione da presentare dalle associazioni stesse.

### **10. Procedimento amministrativo**

**10.1.** Gli aiuti sono concessi sulla base di appositi programmi di attività e con i relativi dettagli finanziari, entro il 15 gennaio di ogni anno, e per l'anno 2017, entro il 30 aprile.